

Allegato alle delib. cc. n. 101 del 23/10/97

COMUNE DI NICOSIA

Regolamento per la disciplina del Referendum popolare



Capo I Il Referendum Popolare

Art. 1 *Referendum Popolare*

1. Il referendum popolare, di carattere consultivo o propositivo è istituito di partecipazione previsto dall' Ordinamento degli Enti Locali per la Regione Siciliana e disciplinato dall'art. 15 dello Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberativi assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.
3. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, salve quelle espressamente non ammesse a norma dello Statuto Comunale.

Art. 2 *Ambito territoriale*

1. Il referendum popolare può essere effettuato solo su temi che riguardano l'ambito territoriale del Comune.

Art. 3 *Oggetto del referendum*

1. La consultazione referendaria ha per oggetto un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata una scelta.
2. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale e degli Enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) lo Statuto e i Regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
 - e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.
3. Non possono, inoltre, costituire oggetto di referendum popolare gli atti emanati dal Sindaco in qualità di Ufficiale di governo.

Capo II **Modalità di promozione**

Art. 4 *Promozione*

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto:
 - a) da almeno il 15% degli elettori del Comune;
 - b) da un minimo di 11 Consiglieri Comunali in carica.
2. La deliberazione che indice il referendum, adottata dal Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti- da sottoporre alla consultazione:
3. Il Consiglio Comunale procede, entro il termine fissato per l'indizione, alle variazioni di bilancio necessarie ad assicurare la copertura finanziaria delle spese per lo svolgimento del referendum.

Art. 5 *Ammissibilità*

1. La deliberazione e la richiesta di referendum è soggetta a valutazione di ammissibilità. Quando il referendum è proposto dagli elettori, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.
2. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.

Art. 6 *Ufficio per il referendum*

1. In conformità alle disposizioni dello Statuto Comunale, è istituito l'Ufficio per il referendum, composto da:
 - a) un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Nicosia;
 - b) il difensore civico;
 - c) il Segretario Generale del Comune.
2. All' Ufficio per il Referendum sono affidati i compiti di garanzia previsti dal presente regolamento ed in particolare:
 - a) la valutazione di ammissibilità del quesito;
 - b) il controllo circa la regolarità della raccolta delle firme e la conseguente dichiarazione di ammissione del referendum;
 - c) l'eventuale dichiarazione di annullamento della procedura referendaria su richiesta dei soggetti promotori.
3. Le adunanze dell'Ufficio per il referendum sono convocate e presiedute dal Magistrato designato. Le funzioni di segreteria ed il supporto amministrativo al funzionamento dell'organo sono assicurate da un funzionario della segreteria generale.

Art. 7

Comitato dei promotori

1. Coloro che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione di un comitato dei promotori, composto da almeno cinque residenti, uno dei quali è nominato presidente ed ha la legale rappresentanza del comitato.
2. Il comitato dà notizia al Sindaco dell'avvenuta costituzione e presenta una relazione contenente la formulazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

Art. 8

Valutazione di ammissibilità

1. Entro tre giorni dalla presentazione della proposta e della conseguente esecutività della deliberazione di cui all'articolo 4, il Sindaco trasmette la documentazione all'Ufficio per il Referendum, il quale, previa audizione dei promotori si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto, tenuto conto di quanto disposto dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. L'Ufficio per il Referendum, ove ritenga necessarie modifiche o integrazioni del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il comitato dei promotori e il consiglio a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
3. Le decisioni dell'Ufficio per il Referendum, adottate con atto motivato, sono notificate al legale rappresentante del soggetto promotore entro venti giorni da quello di presentazione della richiesta, o delle successive modifiche o integrazioni di cui al comma 2.

Art. 9

Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione nella misura prevista dall'art.4.
2. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, predisposti dai promotori, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Nicosia- Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I suddetti moduli prima di essere utilizzati devono essere vidimati all'inizio di ciascun foglio dalla Segreteria Generale mediante l'apposizione del bollo del Comune e la firma del Segretario Generale.
3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del firmatario. Le firme sono autenticate da un notaio, cancellie-

re, segretario generale, dipendente comunale delegato dal Sindaco. Possono, inoltre, procedere all'autenticazione il sindaco, gli assessori e i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al sindaco.

4. Entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione d'ammissione del quesito, la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria generale.
5. La Segreteria Generale effettua, tramite gli appositi uffici, il controllo individuale delle firme, sia per attestare il requisito di elettore posseduto da ciascun firmatario, sia riscontrando la unicità di ciascuna sottoscrizione. Entro sette giorni dalla ricezione trasmette gli atti all'ufficio per il referendum.
6. L'ufficio per il referendum, verificata la regolarità della documentazione presentata, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco entro i successivi cinque giorni.

Capo III **Svolgimento del Referendum**

Art. 10 *Indizione del Referendum*

1. Entro dieci giorni dall'ammissione del referendum, il Sindaco indice lo stesso, stabilendo la data in un'unica giornata di domenica in corrispondenza dei mesi di aprile o novembre.
2. Il provvedimento di indizione del referendum viene inviato all'Assessorato Regionale per la Famiglia, al Prefetto, al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori e all'Ufficio per il referendum.
3. Fra la data di indizione a quella di effettuazione devono decorrere almeno sessanta giorni.
4. Le consultazioni referendarie non possono, comunque, aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In caso di concomitanza, i referendum eventualmente già indetti si svolgono entro il mese successivo al turno elettorale che ne ha determinato la proroga, in deroga a quanto stabilito dal comma 1.
5. La sospensione o lo scioglimento del consiglio comunale determinano la sospensione delle procedure referendarie, che riprendono il loro corso all'insediamento dei nuovi consigli.

Art. 11 *Procedimento elettorale*

1. Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano comunque, per quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui alle leggi in materia di consultazioni elettorali.
2. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a referendum;
 - b) la data e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni, all' Albo pretorio ed in un numero di locali pubblici, sufficienti a rendere la visione al maggior numero di popolazione possibile.
4. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata al Segretario Generale, che si avvale di tutti i settori il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi.

Art. 12

Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa al referendum popolare è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione.
2. Alla propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è destinato un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendarie nazionali. Le richieste devono essere presentate dal 45° al 35° giorno antecedente la consultazione.
3. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate in proprio dagli interessati. Sono soggette al pagamento del 50 per cento della vigente tariffa di affissione, se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale.
4. Tra il 34° ed il 31° giorno antecedenti la consultazione il Dirigente dei servizi demografici disciplina la distribuzione degli spazi tra i richiedenti, in modo da assicurare ai soggetti interessati un' equa ripartizione degli stessi.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui alla legge 4.4.1956, n.212 articolo8, nel testo sostituito dalla legge 24.4.1975 n. 130.

Art. 13

Annullamento del referendum

1. Su richiesta dei soggetti promotori l' Ufficio per il referendum dichiara l'annullamento della procedura referendaria nel caso in cui, prima dello

svolgimento delle operazioni di voto, vengano meno i presupposti, le condizioni o gli scopi della consultazione.

2. L' annullamento è comunicato agli stessi soggetti di cui all'art.10 comma 2°.
3. Il Sindaco provvede a dare tempestivamente notizia agli elettori dell' avvenuto annullamento.

Art. 14

Ammissione alla votazione

1. Sono ammessi alla votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali. Per la votazione occorre esibire al presidente di seggio la tessera elettorale e un valido documento di riconoscimento.
2. Coloro che non siano, per qualunque ragione, in possesso della tessera elettorale potranno ritirarla presso l'Ufficio elettorale del Comune fino al giorno delle votazioni.

Art. 15

Composizione dei seggi

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori. Uno di questi, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice presidente, l'altro assume le funzioni di segretario.
2. Fra il 25° e 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione la commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, procede al sorteggio per ogni sezione elettorale di due scrutatori fra i cittadini elettori che ne abbiano fatto apposita richiesta entro trenta giorni dalla data di indizione del referendum.
3. Con le medesime modalità la commissione elettorale comunale procede, in un giorno che può coincidere con il sorteggio di cui al comma 2°, al sorteggio dei presidenti delle sezioni elettorali prescelti fra i cittadini elettori, in possesso di almeno un titolo di studio di scuola media superiore, che ne abbiano fatto apposita richiesta nei termini di cui al comma precedente.
4. L' onorario spettante al presidente ed agli scrutatori verrà fissato per ogni referendum con la delibera di cui al comma 3° dell'art.4.

Art. 16

Svolgimento della votazione

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7,30 dello stesso giorno della votazione. Un' ora prima i presidenti di sezione accompagnati dagli scrutatori provvedono a ritirare presso il Comune le schede, i verbali, la lista di sezione e tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

2. Costituitosi il seggio, i componenti procedono alla autenticazione delle schede con l'apposizione della firma da parte di almeno un componente. Esaurito tale adempimento, si procede a partire dalle ore 8,30 alla votazione.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove richiesto, un rappresentante di ogni gruppo politico rappresentato in Consiglio Comunale, designato dal capogruppo, nonché un rappresentante designato dal presidente del comitato dei promotori. Gli atti di designazione, autenticati dal segretario generale o da altro dipendente comunale abilitato a tale funzione sono presentati direttamente al presidente di sezione fino al momento prima che inizino le operazioni di scrutinio.
4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno si svolgono più referendum, all'elettore vengono consegnate schede di colore diverso per ciascun quesito.
5. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto.
6. L'elettore vota tracciando con la matita, indelebile, una croce sull'apposito spazio della scheda.
7. Al momento della consegna della scheda, e della matita, un membro del seggio appone la propria firma sulla lista di sezione accanto al nominativo dell'elettore a cui è stata consegnata la scheda per certificarne l'avvenuta votazione.
8. Le votazioni si concludono alle ore 21,30. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

Art. 17
Scrutinio

1. Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla loro conclusione.
2. Prima di procedere allo spoglio dei voti il presidente provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, verbale in duplice copia, firmato da tutti i membri del seggio.
4. Concluse le operazioni di scrutinio tutto il materiale viene chiuso in apposite buste, secondo le modalità che di volta in volta prima della votazione vengono stabilite dal segretario generale e comunicate ai presidenti delle sezioni, e recapitato dagli stessi, o da altro membro del seggio, al Comune.

Art. 18
Validità del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 19
Convalida dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio elettorale centrale, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.
2. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale si svolgono in adunanza pubblica.
3. L'ufficio elettorale centrale inizia i suoi lavori entro le ore otto del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze di verbali di scrutinio provvede:
 - a) al calcolo del numero degli elettori aventi diritto al voto e alla determinazione del numero di coloro che hanno votato, verificando in tal modo il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alle decisioni in merito ad eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
 - d) alla correzione di eventuali errori nei risultati;
 - e) alla determinazione dei risultati finali del referendum.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale centrale viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno viene inviato al sindaco e l'altro al segretario generale.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, alla comunicazione dell'esito della consultazione, mediante affissione di appositi manifesti.
6. La segreteria generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio per il referendum e dell'ufficio elettorale centrale nell'archivio comunale. Le schede utilizzate per la votazione sono conservate per due anni.
7. Ai componenti dell'ufficio elettorale centrale viene corrisposto un onorario aggiuntivo pari al 50 per cento di quello previsto dall'art.15.

Art. 20
Esito del referendum

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale adotta gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione.
2. Qualora intende discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.

Disposizioni Finali

Art. 21

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme nazionali che disciplinano le consultazioni referendarie.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione del consiglio comunale, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.
2. Entra in vigore il giorno successivo, all'ultimo di pubblicazione.